



*Città di*  
***Reggio Calabria***

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA**

---

**SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE  
PULIZIA DELLA SEDE STRADALE, PERTINENZE,  
ARREDI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E SERVIZI  
CON REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI  
EVENTUALMENTE COMPROMESSE,  
PER LA DURATA DI ANNI TRE.**

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
E VIABILITA'**

---

# Sommario

|  |   |
|--|---|
| Art. 1 - Oggetto .....   | 1 |
| Art. 2 - Descrizione del servizio .....  | 1 |
| Art. 3 - Durata della concessione, valore e remunerazione .....                | 2 |
| Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio .....                               | 2 |
| Art. 5 - Responsabilità e coperture assicurative.....                          | 2 |
| Art. 6 - Cauzione definitiva .....   | 3 |
| Art. 7 - Obblighi di gestione del concessionario .....                         | 3 |
| Art. 8 - Subappalto.....   | 3 |
| Art. 9 - Obblighi in materia di tutela ambientale .....                        | 4 |
| Art. 10 - Obblighi verso il personale dipendente .....                         | 4 |
| Art. 11 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili .....          | 4 |
| Art. 12 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati.....                 | 4 |
| Art. 13 - Controlli e penali .....   | 5 |
| Art. 14 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto ..... | 5 |
| Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....                             | 5 |
| Art. 16 - Spese contrattuali e registrazione .....                             | 6 |
| Art. 17 - Foro competente .....  | 6 |
| Art. 18 - Responsabile Unico del Procedimento.....                             | 6 |

## Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato Speciale disciplina il contratto tra il Comune di Reggio Calabria e l'operatore economico aggiudicatario della procedura selettiva finalizzata all'affidamento mediante concessione delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale, mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali, lungo la rete viaria di proprietà o di gestione comunale, in seguito al verificarsi di incidenti stradali.

## Art. 2 - Descrizione del servizio

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della sede stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale.

Il servizio consiste nell'esecuzione delle attività di ripristino post incidente stradale, attività effettuate in situazioni di emergenza mediante:

- a) fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo le prescrizioni del Codice della Strada, di idonea segnaletica stradale, ovvero di transenne o nastro segnaletico, per la protezione, la delimitazione e la messa in sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali o da altre turbative alla circolazione stradale;
- b) rimozione di materiali o manufatti divelti a causa dell'evento infortunistico (a titolo esemplificativo: segnali stradali, cordoli, pali della pubblica illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, ecc.);
- c) pulitura e bonifica straordinaria della sede stradale e delle pertinenze con attrezzature e prodotti idonei, anche nel caso di sversamento di liquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli coinvolti nei sinistri stradali ed anche nel caso in cui sia impossibile l'individuazione del responsabile;
- d) ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e della viabilità, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, prevede le seguenti prestazioni, da effettuarsi con procedure, mezzi e prodotti idonei:

- a) "intervento standard", ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali od altri eventi (es. perdita di carburante, di fluidi, ecc.), mettendo in atto ogni procedura all'uopo necessaria, ivi compresa l'aspirazione di liquidi sversati (anche aventi caratteristiche inquinanti), ed il recupero dei detriti solidi dispersi sul sedime stradale e sulle sue pertinenze;
- b) "interventi con perdita di carico", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito della perdita del carico da parte di veicoli comunque identificabili, da attuarsi attraverso l'adozione di ogni attività a ciò necessaria;
- c) "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", ossia interventi provocati da veicoli il cui proprietario/responsabile non risulta identificabile e che, di conseguenza, non consentono il recupero dei costi dalle compagnie assicurative o dal soggetto civilmente responsabile.

### **Art. 3 - Durata della concessione, valore e remunerazione**

La concessione ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Reggio Calabria e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara.

Alla scadenza del termine contrattuale, il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio, alle medesime condizioni e patti, fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, individuato a seguito dell'espletamento di apposita procedura per un nuovo affidamento e, comunque, per un periodo massimo di anni 1 (uno).

E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, il valore presunto triennale della concessione, stimato sulla base della sinistrosità media rilevata nel quinquennio precedente (media di n. 991 incidenti stradali rilevati), è pari ad euro 900.000,00 (novecentomila/00), oltre IVA ai sensi di legge.

La concessione ha come controprestazione unicamente il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio.

In ogni caso la concessione del servizio in oggetto non comporta alcun onere né a carico del Comune di Reggio Calabria né a carico dei cittadini/utenti.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Reggio Calabria e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

### **Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio**

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di proprietà, in gestione o nella disponibilità del Comune di Reggio Calabria interessate da incidenti stradali che necessitano di di pulizia, di bonifica e di ripristino delle condizioni di fluidità e di sicurezza della circolazione stradale.

### **Art. 5 - Responsabilità e coperture assicurative**

Il concessionario è l'unico responsabile di eventuali danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando da ogni responsabilità la Stazione Appaltante.

A tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale pari ad almeno euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dal mancato e/o puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero per danni arrecati a persone e cose nell'esecuzione del servizio.

## **Art. 6 - Cauzione definitiva**

Il concessionario del servizio dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio in oggetto, una cauzione o una fideiussione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione o la fideiussione, pari al 10% del valore dell'appalto, ammonta ad euro 90.000,00 (novantamila/00).

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni imposte dalla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Dirigente Comandante del Settore Polizia Municipale e Viabilità in ordine alla buona esecuzione del servizio.

## **Art. 7 - Obblighi di gestione del concessionario**

Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune di Reggio Calabria - Settore Polizia Municipale e Viabilità di eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione.

Il servizio di che trattasi è attivato solo ed esclusivamente dal Comando Polizia Locale dell'Ente.

Il concessionario dovrà assicurare che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Comando Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il concessionario si impegna a designare un referente, costantemente reperibile, che gestisca la fase della richiesta di intervento e che assuma anche la responsabilità dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della messa in sicurezza della circolazione stradale, il cui nominativo sarà indicato al Comune di Reggio Calabria - Settore Polizia Municipale e Viabilità per iscritto all'atto della sottoscrizione del contratto.

## **Art. 8 - Subappalto**

E' ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 174 e 105 del D. Lgs. n. 50/20216 e s.i.m.

L'aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- garantire la disponibilità di una centrale operativa, dotata di un numero verde e di personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale h/24 per 365 giorni l'anno, in grado di assicurare tempi celeri di risposta dell'operatore addetto a ricevere la segnalazione;
- garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

- garantire la disponibilità di almeno due automezzi idonei per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse.

## **Art. 9 - Obblighi in materia di tutela ambientale**

Il concessionario del servizio è obbligato alla gestione, al controllo ed alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa per la tutela dell'ambiente.

## **Art. 10 - Obblighi verso il personale dipendente**

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

## **Art. 11 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili**

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme relative al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999.

## **Art. 12 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il concessionario si impegna ad adottare le necessarie ed idonee misure di sicurezza ed ad impiegare modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Il concessionario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Comune di Reggio Calabria informa il concessionario che tratterà i dati contrattuali esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

## **Art. 13 - Controlli e penali**

Il concessionario dovrà presentare al Comando Polizia Locale di Reggio Calabria idonea documentazione comprovante le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data e dell'orario di esecuzione.

Il controllo sulla regolarità degli interventi viene effettuato di norma nell'immediatezza sul luogo del sinistro a cura del personale della Polizia Locale intervenuto.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, l'Ente applicherà una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun intervento non perfettamente eseguito, con facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario e con rivalsa sulla cauzione.

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario deve assicurare alla Stazione Appaltante la possibilità di consultare i dati relativi all'elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:

- a) incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti;
- b) incidenti privi di individuazione del responsabile, i cui costi saranno a totale carico del concessionario.

Per ogni intervento il concessionario deve redigere un verbale di attestazione che eventualmente riporti l'indicazione dei danni alla sede stradale ed alle relative pertinenze e sia corredato di documentazione fotografica.

## **Art. 14 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto**

In caso di reiterate inadempienze, l'Ente avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

La facoltà di recesso può essere esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di recesso.

## **Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, sia nei rapporti verso l'Ente che nei rapporti con gli operatori appartenenti alla filiera delle imprese del Settore.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Tale adempimento è a carico anche degli operatori appartenenti alla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

### **Art. 16 - Spese contrattuali e registrazione**

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico dell'operatore concessionario.

### **Art. 17 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Reggio Calabria.

### **Art. 18 - Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza Tiziana Domenica Malara, P.O. Vigilanza e Sicurezza del Settore Polizia Municipale e Viabilità (num. tel. 0965.53991 - indirizzo di posta elettronica certificata [polizia\\_municipale@pec.reggiocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggiocal.it)).

Il Dirigente Comandante  
Dott. Salvatore Zucco